



Novità del decreto “Rilancio” (DL 19.5.2020 n. 34)

NOVITÀ DEL DL “RILANCIO” (DL 19.5.2020 N. 34)

AA.VV.¹

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli, è entrato in vigore il 19.5.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 18.7.2020.

La presente Scheda intende fornire una prima analisi in forma tabellare delle principali novità di interesse per l’attività professionale.

Norma di riferimento	Sintesi
Donazione di beni destinati a solidarietà sociale - Modifiche (art. 10 co. 2)	Viene ulteriormente ampliato l’ambito applicativo dell’art. 16 co. 1 della L. 166/2016, il quale prevede che determinati beni non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85 co 2 del TUIR e che, sotto il profilo IVA, per tali cessioni gratuite non operi la presunzione di cessione ex art. 1 del DPR 441/97.

¹ Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Maria Francesca Artusi (m.artusi@eutekne.it); Alice Boano (a.boano@eutekne.it); Alfio Cissello (a.cissello@eutekne.it); Dario Bonsanto (d.bonsanto@eutekne.it); Luisa Corso (l.corso@eutekne.it); Luca Fornero (l.fornero@eutekne.it); Stefano De Rosa (s.derosa@eutekne.it); Mirco Gazzera (m.gazzera@eutekne.it); Giada Gianola (g.gianola@eutekne.it); Emanuele Greco (e.greco@eutekne.it); Luca Mamone (l.mamone@eutekne.it); Anita Mauro (a.mauro@eutekne.it); Caterina Monteleone (c.monteleone@eutekne.it); Massimo Negro (m.negro@eutekne.it); Antonio Nicotra (a.nicotra@eutekne.it); Gianluca Odetto (g.odetto@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it); Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it); Daniele Silvestro (d.silvestro@eutekne.it); Elisa Tombari (e.tombari@eutekne.it); Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it).

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>In particolare, la lett. d-<i>bis</i>² è sostituita dalla nuova lett. d-<i>ter</i>), la quale fa riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti tessili e di abbigliamento; • mobili e complementi di arredo; • giocattoli; • materiali per l'edilizia, inclusi i materiali per la pavimentazione; • elettrodomestici ad uso civile ed industriale; • televisori, personal <i>computer</i>, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, <p>non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p>
<p>Divieto di cumulo tra indennità e rimborso giornaliero per i volontari della Protezione civile (art. 15)</p>	<p>Viene introdotto il divieto di cumulo tra il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'art. 39 co. 5 del DLgs. 2.1.2018 n. 1, per i volontari della Protezione civile e le indennità previste dagli artt. 84 co. 1 del DL 34/2020 e 27, 28, 29 e 30 del DL 18/2020. Tale rimborso non è riconosciuto ai volontari lavoratori autonomi per i mesi in cui dichiarino di non aver svolto attività lavorativa e percepito le suddette indennità.</p>
<p>Esclusione dei versamenti IRAP (art. 24)</p>	<p>I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"); • della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari"). <p>Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").</p> <p>Contribuenti che restano obbligati al versamento</p> <p>Sono espressamente esclusi dal beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), indipendentemente dal volume di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-<i>bis</i> del TUIR; • le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97); • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-<i>bis</i> del DLgs. 446/97). <p>Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento</p> <p>Di regola il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito indicata nel rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020.</p>

² Introdotta dall'art. 71-*bis* co. 1 lett. a) del DL 18/2020 convertito.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><i>Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento</i></p> <p>Il versamento della prima rata è escluso <i>"nella misura prevista"</i> dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA; • 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. <p><i>Scomputo del primo acconto dall'imposta dovuta a saldo</i></p> <p>L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020.</p> <p>In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti "solari"), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.</p> <p><i>Compatibilità con le disposizioni comunitarie</i></p> <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final <i>"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"</i>.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi (art. 25)</p>	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese (anche agricole) e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020); • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020); • professionisti iscritti ad un Ordine. <p>Il contributo spetta a condizione che fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. <p>È previsto un contributo minimo, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per le persone fisiche; • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti.</p> <p>Modalità e termini di presentazione dell'istanza</p> <p>L'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentata esclusivamente in via telematica; • deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione; • deve contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 85 del DLgs. 159/2001, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo. <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di effettuazione dell'istanza; • il suo contenuto informativo; • i termini di presentazione della stessa; • ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni in esame. <p>Erogazione del contributo</p> <p>Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>
<p>Incentivi alla capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni (art. 26)</p>	<p>Sono previste misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19; • in un credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società che ricevono i conferimenti; • nell'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società. <p>Presupposto per le agevolazioni è la deliberazione e l'esecuzione di un aumento di capitale in denaro, da parte delle società sopra indicate, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020.</p> <p>La somma dei crediti d'imposta spettanti al soggetto che effettua il conferimento e alla società che lo riceve non può eccedere l'importo di 800.000,00 euro.</p> <p>I crediti d'imposta possono essere compensati, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione riferita al 2020, senza limiti di importo.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">"Patrimonio rilancio" (art. 27)</p>	<p>È prevista l'istituzione di un patrimonio destinato, finalizzato al sostegno delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.</p>
<p align="center">Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività (30% in caso di affitto d'azienda).</p> <p>Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019.</p> <p>I locatari devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</p> <p>Il credito d'imposta è parametrato all'importo dei canoni versato a marzo, aprile e maggio (aprile, maggio, giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).
<p align="center">Incremento Fondo per il sostegno alle locazioni (art. 29)</p>	<p>Viene incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9.12.98 n. 431.</p> <p>Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è funzionale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concedere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai conduttori aventi determinati requisiti minimi³; • sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore.

³ I requisiti minimi che devono possedere i conduttori per poter beneficiare dei contributi sono individuati dall'art. 1 co. 1 del decreto MIT 7.6.99 e dai provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome che, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11 co. 5 della L. 9.12.98 n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate dal decreto MIT.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	L'erogazione delle risorse è effettuata nei termini, secondo le modalità accelerate e i coefficienti indicati dall'art. 65 co. 2-ter e 2-quater del DL 18/2020.
Riduzione oneri bollette (art. 30)	Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Rifinanziamento fondi (art. 31)	<p>Si stabiliscono i seguenti rifinanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fondo destinato a copertura delle garanzie concesse dallo Stato in relazione alla garanzia SACE per i finanziamenti alle imprese⁴, di cui all'art. 1 co. 14 del DL 8.4.2020 n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'art. 35 co. 5 del DL 34/2020⁵; • il fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese⁶, è incrementato di 3.950,00 milioni di euro per l'anno 2020; • sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020⁷; • al fondo di garanzia per la prima casa⁸ sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS (art. 32)	Con riferimento alla normativa che ha previsto la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) ⁹ , tenendo conto del fatto che la sospensione dei termini e delle attività giudiziarie, causata dalle misure anti COVID-19, ha ritardato le procedure di recupero giudiziale che i <i>servicers</i> (società veicolo che gestiscono i crediti cartolarizzati) avevano già intentato o che si accingevano ad avviare, vengono alleggerite le misure a carico dei <i>servicers</i> per ottenere il pagamento del loro compenso. In particolare, viene prevista la possibilità che, con accordo tra le parti del regolamento contrattuale, si disponga la temporanea disapplicazione del meccanismo ¹⁰ di subordinazione e differimento del pagamento dei compensi alle <i>performances</i> di incasso, purché:

⁴ Garanzia prevista dall'art. 1 co. 5 e 13 del DL 23/2019 e dall'art. 1 co. 14-bis del DL 30.9.2003 n. 269.

⁵ Si tratta della Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, illustrata più in basso nella presente tabella.

⁶ Di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662.

⁷ Tali risorse vanno ad incrementare il conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 13 del DL 23/2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

⁸ Di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 27.12.2013 n. 147.

⁹ Cfr. il DL 14.2.2016 n. 18, il cui scopo è facilitare per le banche italiane la dismissione di crediti deteriorati.

¹⁰ Previsto dall'art. 7 co. 1-bis del DL 18/2016.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • le date di pagamento cadano tra il 19.5.2020 ed il 31.7.2020; • le modifiche non comportino un peggioramento del <i>rating</i> dei Titoli <i>senior</i>; • la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure anti COVID-19.
<p>Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)</p>	<p>Analogamente a quanto disposto in tema di contratti bancari¹¹, si prevede che i contratti finanziari¹² e assicurativi¹³, conclusi tra la data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020) ed il termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.7.2020), soddisfano il requisito e hanno l'efficacia probatoria dei documenti informatici¹⁴ anche se il cliente esprime il consenso via posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, se il consenso così manifestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; • fa riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; • è conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. <p>Consegna della documentazione</p> <p>La consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria può avvenire anche mettendo a disposizione del cliente copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole.</p> <p>In ogni caso, l'intermediario è tenuto a consegnare tali documenti al contraente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.</p> <p>Esercizio dei diritti previsti dalla legge o dal contratto</p> <p>Fino al termine dello stato di emergenza, il cliente può usare le stesse modalità semplificate anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.</p>
<p>Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali (art. 34)</p>	<p>Dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020) e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.7.2020) è possibile stipulare i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati per via telefonica, purché il consenso sia attestato da registrazione vocale custodita dal proponente, con modalità che ne garantiscano la sicurezza, l'integrità, l'immodificabilità e previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. Al cliente:</p>

¹¹ Così l'art. 4 del DL 8.4.2020 n. 23 in tema di conclusione dei contratti bancari ex artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB).

¹² Ai fini degli art. 23, 95 e 98-*quater* del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF).

¹³ Ai fini dell'art. 165 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell'art. 1888 c.c.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 20 co. 1-*bis*, primo periodo, del DLgs. 7.3.2005 n. 82, di regola, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • prima della conclusione del contratto, devono essere fornite le informazioni di cui al DLgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo); • dopo la conclusione del contratto, va trasmessa senza ritardo copia cartacea del contratto e delle condizioni generali di contratto. <p>Esercizio dei diritti previsti dalla legge o dal contratto</p> <p>Per via telefonica il cliente può anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare il diritto di recesso, il cui termine decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta¹⁵; • esercitare gli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. <p>Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del DLgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo), in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari.</p> <p>Buoni che si prescrivono nel periodo di emergenza</p> <p>I buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza sono esigibili entro 2 mesi successivi al termine dello stato di emergenza.</p>
<p>Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)</p>	<p>Viene prevista una garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazione¹⁶ dei crediti commerciali a breve termine. La garanzia (esplicita, incondizionata, irrevocabile):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19.5.2020¹⁷ fino al 31.12.2020; • entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. <p>Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui sopra è accordata di diritto la garanzia¹⁸ dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE¹⁹ con gestione separata.</p> <p>È prevista l'emanazione²⁰ di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisca le modalità attuative e operative della norma qui illustrata.</p>

¹⁵ Ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo) prevede che il termine a disposizione del consumatore per esercitare il recesso dai contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione è di 14 giorni.

¹⁶ Che siano autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione disciplinata dal decreto attuativo previsto dall'art. 35 co. 3 del DL 34/2020.

¹⁷ Data di entrata in vigore del DL 19.5.2020 n. 34.

¹⁸ L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea ex art. 108 del TFUE.

¹⁹ SACE svolge anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito.

²⁰ Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2020, ovvero entro il 18.6.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	A copertura delle garanzie viene istituita una sezione speciale nel fondo di cui all'art. 31 co. 1 del DL 34/2020.
Misure di rafforzamento per start up innovative (art. 38)	<p>È previsto un pacchetto di misure per le <i>start up</i> innovative, tra cui si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento al 50% (in luogo del precedente 30%) della detrazione IRPEF per investimenti in <i>start up</i> innovative, con investimento massimo di 100.000,00 euro; • l'estensione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ai contratti stipulati con <i>start up</i> innovative (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019); • il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 è prorogato di 12 mesi (non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente); • il rifinanziamento del programma "Smart&Start" con ulteriori 100 milioni di euro per il 2020; • lo stanziamento di 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; • l'incremento della dotazione del "Fondo di sostegno al venture capital", con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato; • una quota pari a 200 milioni di euro riservata sul fondo garanzia PMI; • sono dimezzate le soglie minime di cui all'art. 26-bis co. 1 lett. b) del DLgs. 25.7.98 n. 286 (c.d. Testo unico dell'immigrazione) al fine di ottenere il visto "<i>Investor Visa for Italy</i>".
"First Playable Fund" (art. 38 co. 12 - 19)	È istituito il fondo per l'intrattenimento digitale denominato " <i>First Playable Fund</i> ", finalizzato a sostenere le fasi di concezione e produzione dei videogames (destinati alla distribuzione commerciale), necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo.
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade (art. 40)	Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell'1.3.2020, può essere riconosciuto, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L'agevolazione opera nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
Fondo per il trasferimento tecnologico (art. 42)	È istituito un fondo finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 43)	È istituito un fondo finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria.
Fondo ecobonus (art. 44)	Il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (art. 1 co. 1041 della L. 30.12.2018 n. 145) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)	Viene modificato l'art. 72 del DL 17.3.2020 n.18 ²¹ , concernente le misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • viene aumentata a 400 milioni di euro²² per l'anno 2020 la dotazione del "Fondo per la promozione integrata"; • viene aumentata a 200 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici²³ di cui all'art. 2 del DL 251/81²⁴.
Super-ammortamenti 2019 - Proroga al 31.12.2020 (art. 50)	In considerazione della situazione emergenziale, per fruire con "prenotazione" dei super-ammortamenti di cui all'art. 1 del DL 34/2019, il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020.
Proroga dei termini di esecuzione dei programmi per l'amministrazione straordinaria (art. 51)	I termini di esecuzione dei programmi delle società in amministrazione straordinaria (DL 347/2003, conv. L. 39/2004), predisposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e autorizzati ex art. 57 del DLgs. 279/99, anche se già prorogati ex art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003, che hanno scadenza successiva al 23.2.2020, sono prorogati di 6 mesi.
Deroga alla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 53 - 64)	Alla luce del nuovo "Temporary Framework" della Commissione Europea (comunicazione 19.3.2020 n. 1863 e successive modifiche), i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il re-

²¹ Come conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27.

²² Da 150 milioni di euro.

²³ A fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15 lett. n) della L. 24.5.77 n. 227, "in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

²⁴ Conv. L. 294/81.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>cupero in esecuzione di una decisione della Commissione, possono ricevere nuovi aiuti, in deroga al divieto di concessione previsto.</p> <p>Inoltre, Regioni, Province e altri enti territoriali possono concedere varie tipologie di aiuti alle imprese (fra le quali sovvenzioni dirette, anticipi, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, tassi di interesse agevolati e sovvenzioni per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti)²⁵.</p>
<p align="center">Dispositivi di protezione individuale - Lavoratori domestici (art. 66)</p>	<p>Viene modificato l'art. 16 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), specificando che le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro sono riconosciute come dispositivi di protezione individuale (DPI) fino al 31.7.2020 per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.</p>
<p align="center">Incremento Fondo Terzo Settore (art. 67)</p>	<p>Viene incrementata di 100 milioni di euro, per l'anno 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'art. 72 del DLgs. 3.7.2017 n. 117²⁶, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.</p>
<p align="center">Misure in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 68)</p>	<p>Viene modificato l'art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.</p> <p>In sintesi, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione della durata massima del trattamento ordinario; • l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari; • il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario; • un nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO; • la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). <p>Estensione della durata dei trattamenti</p> <p>Riscrivendo l'art. 19 co. 1 del DL 18/2020, si concede ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

²⁵ Cfr. Focus MEF sulle misure del DL Rilancio 14.5.2020.

²⁶ Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.</p> <p>Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1.9.2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.</p> <p>Ampliamento del novero dei beneficiari</p> <p>L'art. 68 del decreto "Rilancio" amplia la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "liquidità")²⁷.</p> <p>ANF per i beneficiari di assegno ordinario</p> <p>Un'ulteriore misura di favore consente la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare per i beneficiari di assegno ordinario ex art. 19 del DL 18/2020, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.</p> <p>Obbligo di consultazione sindacale</p> <p>La norma reintroduce l'obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva di richiesta della prestazione²⁸.</p> <p>Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO</p> <p>Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.</p> <p>Misure speciali per la CISOA</p> <p>L'art. 68 del decreto "Rilancio" inserisce nel corpo dell'art. 19 del DL</p>

²⁷ Si ricorda che in un primo tempo l'art. 22 co. 3 del DL 18/2020 aveva individuato come destinatari dei trattamenti in argomento solamente coloro che risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.2.2020.

Successivamente, con un intervento operato dall'art. 41 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "Liquidità"), sono stati inclusi nel novero dei beneficiari anche i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24.2.2020 e il 17.3.2020, e non solo quelli già in forza al 23.2.2020.

Ora, con il decreto "Rilancio", viene incrementato il numero dei lavoratori aventi di-ritto, comprendendo anche quelli assunti tra il 17.3.2020 e il 25.3.2020.

²⁸ Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell'art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge (L. 27/2020).

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>18/2020 una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene in questo caso concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 8.8.72 n. 457.</p> <p>I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</p>
<p>Concessione della CIGO per le aziende in CIGS (art. 69)</p>	<p>Allineandosi a quanto previsto per la CIGO e l'assegno ordinario, si stabilisce che le imprese in CIGS possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. <p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.9.2020 al 31.10.2020.</p>
<p>Misure in materia di CIG in deroga (art. 70)</p>	<p>Vengono introdotte novità anche con in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall'art. 22 del DL 18/2020.</p> <p>Anche in questo caso²⁹, la norma in esame prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione della durata massima del trattamento in deroga; • il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020. <p>A fronte di tale intervento estensivo, la norma in esame restringe il novero dei datori di lavoro esonerati dall'obbligo di raggiungimento dell'accordo sindacale, necessario per richiedere l'accesso al trattamento in deroga.</p> <p>Estensione della durata dei trattamenti</p> <p>Con riferimento alla durata complessiva della CIG in deroga con causale COVID-19 disciplinata dall'art. 22 del DL 18/2020, la norma in esame riconosce ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento in argomento per una durata massima di:</p>

²⁹ Così come previsto dall'art. 68 del medesimo decreto "Rilancio" per i trattamenti di integrazione salariali ordinari concessi per la medesima causale emergenziale.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. <p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.</p> <p>Lavoratori beneficiari</p> <p>Sempre con finalità estensive, l'art. 70 del decreto "Rilancio" amplia anche per la CIG in deroga – così come previsto per i trattamenti di integrazione salariale ordinari – il novero dei lavoratori interessati, indicando come beneficiari i lavoratori in forza al 25.3.2020.</p> <p>Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "liquidità").</p> <p>Esonero dall'obbligo di accordo sindacale</p> <p>Rispetto alle previsioni dell'art. 22 co. 1 del DL 18/2020, la norma contenuta nel decreto "Rilancio" rimuove l'esonero dall'obbligo di accordo sindacale³⁰ per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Alla luce dell'intervento restrittivo operato dal decreto "Rilancio", tale esonero risulta pertanto confermato solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, così come da previsione originaria dell'art. 22 del DL 18/2020.</p>
<p align="center">Ulteriore finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (art. 71)</p>	<p>Viene introdotto il nuovo art. 22-ter al DL 18/2020, con cui si dispone un ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure in materia di integrazioni salariali di cui agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (ossia CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga).</p> <p>Si prevede, a tal fine, l'istituzione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro.</p>
<p align="center">Richiesta di CIG in deroga all'INPS e procedura di pagamento diretto per i trattamenti ordinari (art. 71)</p>	<p>Si prevede che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020, richiesti per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, vengano concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro.</p>

³⁰ Ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, la CIG in deroga con causale COVID-19 può essere richiesta previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>La concessione è in ogni caso subordinata al rispetto dei previsti limiti di spesa e, qualora tali limiti vengano raggiunti, l'Istituto previdenziale non potrà emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>Per i datori di lavoro con unità produttive situate in più Regioni o Province autonome³¹, il trattamento in argomento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Procedura operativa</p> <p>I datori di lavoro devono inviare all'INPS in modalità telematica la domanda con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.</p> <p>La domanda di accesso alla CIG in deroga potrà essere trasmessa decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2020³², ossia dal 18.6.2020, alla sede INPS competente per territorio.</p> <p>Successivamente, l'invio dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>L'Istituto provvederà poi all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.</p> <p>Pagamento diretto e anticipazione della prestazione di CIG in deroga</p> <p>Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, secondo le modalità che verranno indicate dal medesimo Istituto previdenziale.</p> <p>L'INPS autorizzerà le domande ed erogherà l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.</p> <p>La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.</p> <p>A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Istituto previdenziale provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.</p> <p>Pagamento diretto dei trattamenti di integrazione ordinari</p> <p>Sempre secondo la norma in esame, la procedura sopra descritta trova applicazione anche per le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie previste agli artt. 19 - 21 del DL 18/2020, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL rilancio.</p>

³¹ Si tratta delle c.d. aziende "plurilocalizzate".

³² Il DL 34/2020 è entrato in vigore il 19.5.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
Specifici congedi e <i>bonus</i> per i genitori lavoratori (art. 72)	Viene prorogata sino al 31.7.2020 la possibilità di fruire del congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, con estensione del relativo periodo di godimento a 30 giorni. Quanto al diritto di astensione dall'attività lavorativa, previsto dal co. 6 dell'art. 23 del predetto DL, ora il riferimento è ai figli minori di anni 16. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare il <i>bonus</i> di cui all'art. 23 co. 8 del DL 18/2020 – il cui importo è aumentato a 1.200,00 euro – in alternativa rispetto all'acquisto di servizi di <i>baby sitting</i> per l'iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia ³³ .
Estensione dei "permessi 104" (art. 73)	L'aumento dei c.d. "permessi 104" a 12 giornate complessive, inizialmente prevista per i mesi di marzo e aprile 2020, viene prorogato anche per i mesi di maggio e giugno 2020.
Equiparazione della quarantena alla malattia (art. 74)	Modificando l'art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), viene slittato al 31.7.2020 (termine dello stato di emergenza) il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico.
Cumulabilità delle indennità con l'assegno ordinario di invalidità (art. 75)	L'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 12.6.84 n. 222, è cumulabile con le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori e alcune categorie di dipendenti previste dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020.
Proroga sospensione misure di condizionalità (art. 76)	Viene aumentata da 2 a 4 mesi la durata della sospensione delle misure di condizionalità. Pertanto, per il periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 17.7.2020 sono sospesi: gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità delle indennità di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL) e dei trattamenti di integrazione salariale.
Contributi per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 77)	La norma prevede l'estensione agli enti del Terzo settore (di cui all'art. 4 co. 1 del DLgs. 3.7.2017 n. 117) dei contributi previsti per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale ³⁴ .
Indennità per i professionisti iscritti a Casse private (art. 78)	Modificando l'art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, è disposto: <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

³³ L'importo del *bonus* per le categorie di lavoratori di cui all'art. 25 co. 3 del DL 18/2020 convertito è aumentato a 2.000,00 euro.

³⁴ Invitalia, in attuazione dell'art. 43 del DL 17.3.2020 n. 18 convertito, ha pubblicato il bando "Impresa Sicura", attraverso il quale richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). I fondi stanziati per tale agevolazione risultano tuttavia già esauriti. Per approfondimenti si veda la voce "Dispositivi di protezione individuale", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> il differimento da 30 a 60 giorni del termine per l'adozione dei decreti attuativi da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. <p>Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità per il sostegno del reddito dei predetti professionisti, viene abrogato l'art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; titolari di pensione.
<p>Proroga del divieto di licenziamenti per motivi economici (art. 80)</p>	<p>Attraverso la modifica dell'art. 46 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, vengono introdotte le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> prolungamento del divieto di licenziamenti per motivi economici per i 5 mesi successivi al 17.3.2020; sospensione, per lo stesso periodo, delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. 604/66; possibilità di revoca in ogni tempo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo dal 23.2.2020 al 16.3.2020 anche oltre 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento, con contestuale richiesta di fruizione di uno degli ammortizzatori di cui al DL 18/2020, conv. L. 27/2020, fin dalla data dell'originario licenziamento.
<p>Validità del DURC (art. 81)</p>	<p>È escluso dalla proroga della validità fino al 29.10.2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); quindi, tale documento, che riporta nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, conserva validità fino al 15.6.2020.</p>
<p>Reddito di emergenza (art. 82)</p>	<p>Viene introdotto il reddito di emergenza (c.d. "REM"), un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.</p> <p>Misura e domanda</p> <p>Il beneficio è erogato in due quote dall'INPS, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del Reddito di cittadinanza (art. 2 co. 4 del DL 4.2019, conv. L. 26/2019). In particolare, il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,4 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare di età maggiore di 18 anni; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni. <p>Il valore massimo della scala di equivalenza previsto per il Reddito di emergenza è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2, per un corrispondente importo massimo pari a 800,00 euro;

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. <p>Il REM è erogato dall'INPS su domanda dell'interessato da presentare entro il termine del mese di giugno 2020.</p>
Sorveglianza sanitaria (art. 83)	<p>Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, viene previsto l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli che non sono tenuti a nominare il medico competente (art. 18 co. 1, lett. a) del DLgs. 81/2008), di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.</p>
Nuove indennità per autonomi e dipendenti (art. 84)	<p>Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.</p> <p>Indennità per il mese di aprile 2020</p> <p>L'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio. <p>Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.</p> <p>Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.</p> <p>Indennità per il mese di maggio 2020</p> <p>L'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.</p> <p>L'indennità è incrementata a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020. <p>Per le altre categorie, l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per il mese di maggio, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.</p> <p>Termine per la presentazione delle domande per le indennità per marzo 2020</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL "Rilancio", si decade dalla possibilità di richiedere all'INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020. Il 3.6.2020 è, quindi, l'ultimo giorno per presentare la domanda per l'indennità di marzo 2020.</p>
<p align="center">Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)</p>	<p>È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020. L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.</p> <p>Per beneficiare della misura, il lavoratore domestico non deve risultare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convivente con il datore di lavoro; • titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; • titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
<p align="center">Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)</p>	<p>Le indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020, non sono cumulabili tra di loro.</p> <p>Le citate indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12.6.84 n. 222.</p>
<p align="center">Ulteriori disposizioni per la CIG in deroga (art. 87)</p>	<p>Sostituendo l'art. 1 co. 251 della L. 30.12.2018 n. 145, si concede ai lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dall'1.12.2017 al 31.12. 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpl, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31.12.2020.</p>
<p align="center">Fondo Nuove Competenze (art. 88)</p>	<p>Viene disposta la costituzione presso l'ANPAL del fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", destinato a farsi carico degli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, con il fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Diritto di attivazione del lavoro agile (art. 90)</p>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, previsto per il 31.7.2020, viene riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (c.d. "smart working") ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che hanno almeno un figlio minore di 14 anni; • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
<p>Proroga NASpl e DIS-COLL (art. 92)</p>	<p>Le prestazioni NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell'arco temporale compreso tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, sono prorogate di ulteriori 2 mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità previste per specifiche categorie di lavoratori stabilite dal DL 17.3.2020 n. 18, conv. L. 24.4.2020 n. 27, e dal DL 19.5.2020 n. 34.</p>
<p>Rinnovi e proroghe dei contratti a termine (art. 93)</p>	<p>Al fine di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015³⁵, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o di prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a termine in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, vale a dire anche in assenza di esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • di sostituzione di altri lavoratori; • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
<p>Promozione del lavoro agricolo (art. 94)</p>	<p>I percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, NASpl, DIS-COLL e Reddito di cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro agricoli, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio. Inoltre, fino al 31.7.2020, non sono considerati lavoratori quei soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per l'attuazione di misure anti-contagio (art. 95)</p>	<p>Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>L'intervento spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese, anche individuali, iscritte al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane;

³⁵ Si veda la voce "Lavoro a termine", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese; • alle imprese agrituristiche; • alle imprese sociali (DLgs. 112/2017) iscritte al registro delle imprese. <p>Misura e modalità di accesso al contributo</p> <p>Il contributo massimo concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell'impresa, ed è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti; • 50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti; • 100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti. <p>L'assegnazione del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall'art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>
<p>Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia INPS (art. 97)</p>	<p>Vengono introdotte alcune semplificazioni alle prestazioni rese dal Fondo di garanzia INPS di cui all'art. 2 della L. 297/82 mediante modifica del co. 7 di tale norma.</p>
<p>Indennità per i lavoratori sportivi (art. 98)</p>	<p>È riproposta per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi, erogata dalla società Sport e Salute spa. Beneficiari della misura sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già attivi alla data del 23.2.2020 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le società e associazioni sportive dilettantistiche. <p>I soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 del DL 18/2020 non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente.</p> <p>Trattamento di integrazione salariale</p> <p>I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti con una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020) limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.</p>
<p>Emersione del lavoro irregolare (art. 103)</p>	<p>È prevista una sanatoria per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. I datori di lavoro e i lavoratori stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, tra l'1.6.2020 e il 15.7.2020, possono presentare a tal fine un'istanza, a condizione che operino nei seguenti settori:</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o <i>handicap</i> che ne limitino l'autosufficienza; • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. <p>Le istanze devono essere presentate previo pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo forfettario pari a 500,00 euro per ciascun lavoratore e di un contributo per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto interministeriale, se l'istante è il datore di lavoro; • un contributo forfettario pari a 130,00 euro se l'istante è il lavoratore straniero con permesso scaduto, al netto degli oneri a carico dell'interessato, da definire con decreto interministeriale nella misura massima di 30,00 euro.
<p>Rinvio dei termini per l'approvazione del bilancio delle Amministrazioni Pubbliche (art. 110)</p>	<p>Viene differito dal 30.9.2020 al 30.11.2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 1 del DLgs. 118/2011 (vale a dire le Regioni, gli enti locali di cui all'art. 2 del DLgs. 267/2000 e i loro enti e organismi strumentali).</p>
<p>Pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 115 - 117)</p>	<p>Regioni, Province autonome ed enti locali possono chiedere, a valere su un apposito fondo, anticipazioni di liquidità destinate al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) - Detrazione del 110% (art. 119)</p>	<p>La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (limite massimo di spesa 60.000,00 euro); • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro); • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro). <p>L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa pre-</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	visti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Interventi antisismici - Detrazione del 110% (art. 119)	Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1- <i>bis</i> - 1- <i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus" (compresa, quindi, la particolare fattispecie riguardante il c.d. "sismabonus acquisti"). L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Impianti solari fotovoltaici - Detrazione del 110% (art. 119)	Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IR-PEF prevista dall'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Detrazione del 110% (art. 119)	Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del " <i>superbonus</i> " del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16- <i>ter</i> del DL 63/2013, spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo (artt. 119 e 121)	I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • per lo sconto in fattura; • per la cessione della detrazione. <p>Tipologie di interventi agevolati</p> <p>La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR; • riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "<i>bonus facciate</i>"); • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 1 al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000,00 euro per beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato nel 2021 in compensazione nel modello F24; • ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.
<p align="center">Cessione dei crediti d'imposta (art. 122)</p>	<p>Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).</p> <p>Si tratta delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 conv.); • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28); • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120); • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125). <p>L'opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="center">Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)</p>	<p>Sono soppresse le clausole di salvaguardia previste in materia di IVA e accisa dall'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 che erano state sinora "sterilizzate".</p>
<p align="center">Regime IVA per i beni ceduti per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 124)</p>	<p>È riconosciuto il regime di esenzione IVA con diritto a detrazione dell'imposta "a monte", fino al 31.12.2020, per le cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19 (tra cui, ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, termometri, detersivi disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, tamponi per analisi cliniche).</p> <p>Dall'1.1.2021, le predette cessioni sono soggette ad aliquota IVA del 5%.</p>
<p align="center">Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa; • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24; • ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.
<p>Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ritenute non operate (artt. 126 e 127)</p>	<p>Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020. <p>In relazione a tutti i soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020. <p>Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.</p>
<p>Salvaguardia dei <i>bonus</i> per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 128)</p>	<p>Anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono comunque riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il c.d. "<i>bonus Renzi</i>" di 80,00 euro al mese (agevolazione applicabile fino al 30.6.2020); • il "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" di 100,00 euro al mese (agevolazione applicabile dall'1.7.2020 e che di fatto sostituisce il predetto "<i>bonus Renzi</i>", ampliandone l'ambito di applicazione e l'importo). <p>Il <i>bonus</i> non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli artt. 19 - 22 del DL 18/2020, è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>
<p>Rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)</p>	<p>Le rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, relative al periodo da maggio a settembre 2020, sono versate nella misura del 90% di quelle calcolate.</p> <p>L'eventuale versamento a conguaglio può essere effettuato anche in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.</p> <p>Il termine per il pagamento della rata di acconto mensile dell'accisa sull'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020, è differito al 20.5.2020.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)</p>	<p>Sono differiti i termini relativi alle seguenti novità previste dal DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157):</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi autorizzativi e di contabilizzazione relativi ai piccoli depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa; • sistema di tracciamento del trasferimento di prodotti classificabili come oli lubrificanti; • estensione del sistema INFOIL; • introduzione del documento amministrativo semplificato telematico; • trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale.
<p align="center">Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)</p>	<p>Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i pagamenti dell'accisa da effettuare entro la scadenza del 16.4.2020 sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 25.5.2020.</p>
<p align="center">Pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)</p>	<p>Per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i pagamenti dell'accisa possono essere eseguiti nella misura dell'80%, a titolo di acconto, degli importi dovuti.</p> <p>Il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti immessi in consumo nel mese di aprile 2020 può essere effettuato entro il 25.5.2020.</p> <p>Il versamento del saldo delle somme dovute è eseguito entro il 16.11.2020, senza il pagamento di interessi.</p>
<p align="center">Rinvio dell'imposta sulla plastica e dell'imposta sulle bevande edulcorate (art. 133)</p>	<p>È differita all'1.1.2021 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.</p>
<p align="center">Disciplina IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)</p>	<p>Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall'imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, si modifica l'art. 19 co. 20 del DL 201/2011 stabilendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la misura fissa di 100,00 euro per l'IVAFA, applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; • la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a 14.000,00 euro come previsto per l'imposta di bollo.
<p align="center">Contributo unificato - Sospensione del termine per il computo delle sanzioni da ritardato versamento e nuove norme per le udienze (art. 135)</p>	<p>Il mancato pagamento del contributo unificato atti giudiziari dà luogo ad una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (art. 16 del DPR 115/2002).</p> <p>Entro 30 giorni dal deposito dell'atto processuale che sconta il contributo (ad esempio il ricorso), la segreteria richiede la differenza di contributo ex art. 248 del DPR 115/2002. Tale termine è sospeso dall'8.3.2020 al 31.5.2020.</p> <p>Sempre dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è sospeso il "termine per il computo" delle sanzioni indicate: la disposizione pare di ardua interpreta-</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>zione, considerata l'assenza di specifici termini per il computo delle sanzioni indicate.</p> <p>Nuove norme per udienze</p> <p>L'art. 16 co. 4 del DL 119/2018 è stato sostituito da un nuovo comma secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le parti processuali e loro difensori, i giudici e il personale amministrativo possono partecipare all'udienza che si svolga in camera di consiglio o con modalità pubblica, mediante collegamento audiovisivo; • il luogo dal quale avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza; • la partecipazione all'udienza pubblica da remoto deve essere chiesta dalle parti nel primo atto processuale o con apposita istanza notificata alle parti costituite e successivamente depositata in segreteria, prima che sia comunicata la data dell'udienza; • i giudici, a seguito di criteri definiti dai Presidenti delle commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali le segreterie comunicheranno alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.
<p>Modifiche al regime dei PIR (art. 136)</p>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi); • dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte. <p>Il DL "Rilancio" consente la costituzione di una nuova tipologia di PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari e prevede che i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, possano essere superiori a quelli previsti per il PIR ordinario.</p> <p>Inoltre, l'unicità del PIR deve essere ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.</p>
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 137)</p>	<p>È disposta la proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020.</p> <p>Entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; • procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Delibere TARI e IMU entro il termine del bilancio di previsione 2020 (art. 138)</p>	<p>Sono uniformati i termini entro cui devono essere approvate le delibere ed i regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e dell'IMU. Abrogando alcune norme, infatti, è stabilito che i Comuni debbano approvare gli atti deliberativi entro il termine del 31.7.2020 di approvazione del bilancio di previsione.</p>
<p align="center">Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (art. 139)</p>	<p>Si stabiliscono, per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone, ove possibile, la fruizione online, e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese.</p>
<p align="center">Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l'invio dei corrispettivi telematici (art. 140)</p>	<p>È prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d'affari nel 2018 non era superiore a 400.000,00 euro.</p>
<p align="center">Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 141)</p>	<p>È posticipato dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini.</p>
<p align="center">Rinvio della messa a disposizione dei documenti IVA (art. 142)</p>	<p>Il servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è rinviato a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021 (invece che da quelle effettuate dall'1.7.2020).</p>
<p align="center">Procedura automatizzata di li- quidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture (art. 143)</p>	<p>È rinviata dall'1.1.2020 all'1.1.2021 la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio, messa in atto dall'Agenzia in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo stessa.</p>
<p align="center">Avvisi bonari - Sospensione pagamenti (art. 144)</p>	<p>I pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, se il termine per il versamento scade dall'8.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dall'8.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.</p>
<p align="center">Compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 145)</p>	<p>L'art. 28-ter del DPR 602/73 prevede che se il contribuente presenta una domanda di rimborso, in presenza di carichi di ruolo da onorare l'Agente della riscossione, informato di ciò dall'Agenzia delle Entrate, può proporre una compensazione volontaria tra poste debitorie e creditorie.</p> <p>Tale procedura è sospesa nel corso del 2020.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Indennità di requisizione strutture alberghiere (art. 146)</p>	<p>Si prevede che l'indennità di requisizione, dovuta al proprietario dei beni immobili requisiti in uso ai sensi dell'art. 6 del DL 18/2020 convertito ("Cura Italia")³⁶, pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà (ossia il 100% del valore del bene requisito), sia liquidata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acconto, determinato applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore catastale ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui all'art. 52 co. 5 del DPR 131/86, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito³⁷; • saldo a seguito della determinazione in via definitiva dell'importo dovuto, effettuata entro 40 giorni con successivo decreto del Prefetto. Ai fini della stima, il Prefetto si avvale dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31.12.2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.
<p align="center">Incremento del limite per le compensazioni orizzontali (art. 147)</p>	<p>Per l'anno 2020, viene elevato da 700.000,00 a 1.000.000,00 di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati in compensazione c.d. "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
<p align="center">Modifiche agli ISA (art. 148)</p>	<p>Per tener conto degli effetti dell'emergenza sanitaria e per l'elaborazione di ulteriori cause di esclusione, viene previsto che, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano definite specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA, utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

³⁶ L'art. 6 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") autorizza, fino al termine dell'emergenza, il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Si veda anche Cosentino C., Pasquale C. "Indennità per le requisizioni in uso in due fasi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.5.2020.

³⁷ Sul tema, si veda la voce "Valore catastale", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> potranno essere individuati ulteriori dati necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, tenendo conto delle proposte avanzate da organizzazioni di categoria e ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti; i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione siano spostati, rispettivamente, dal 31 dicembre al 31 marzo e dal mese di febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. <p>Definizione delle strategie di controllo</p> <p>Nella definizione delle strategie di controllo basate sui livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019.</p> <p>Allo stesso modo, per il periodo d'imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>
<p align="center">Accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale - Sospensione dei pagamenti (art. 149)</p>	<p>I pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali e conciliazioni giudiziali, se il termine per il versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.</p>
<p align="center">Avvisi di liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta - Sospensione dei pagamenti e postergazione del termine per il ricorso (art. 149)</p>	<p>I pagamenti derivanti da taluni avvisi di liquidazione (fabbricati non iscritti in Catasto, omessa registrazione, omesso versamento) e da avvisi di recupero del credito d'imposta, se il termine per il versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Con esclusivo riferimento agli atti indicati e sempre che il termine di versamento scada dal 9.3.2020 al 31.5.2020, il termine di presentazione del ricorso introduttivo slitta al 16.9.2020.</p> <p>Relativamente agli atti non espressamente indicati dall'art. 149 del DL 34/2020, non opera alcuna sospensione, né dei pagamenti né dei termini per il ricorso (rammentiamo però che, per i termini processuali, opera la generale sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020).</p>
<p align="center">Atti definibili mediante acquiescenza - Sospensione dei pagamenti e postergazione del termine per il ricorso (art. 149)</p>	<p>Il termine per il ricorso nonché di pagamento degli atti "definibili" mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 slitta al 16.9.2020 se il termine per il versamento scade dall'8.3.2020 al 31.5.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Bisogna rilevare che la norma è di difficile, se non impossibile, interpretazione, quindi è al momento poco prudente fidarsi nella proroga al</p>

Norma di riferimento	Sintesi
	<p>16.9.2020 (basti pensare che gli accertamenti esecutivi, che sono defibibili per acquiescenza, hanno un termine di pagamento posticipato al 31.8.2020, dunque tecnicamente scadono dopo il 31.5.2020).</p> <p>Comunque, essendo l'acquiescenza collegata al termine per il ricorso, opera la sospensione dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all'11.5.2020.</p>
<p>Pagamenti derivanti da pace fiscale (art. 149)</p>	<p>Le rate derivanti dalla c.d. pace fiscale (definizione degli accertamenti, delle liti, dei verbali, delle SSD e ASD ex artt. 1, 2, 6 e 7 del DL 119/2018) che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020 vanno pagate entro il 16.9.2020. Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Non vengono invece posticipate le rate che scadono successivamente, ad esempio il 31.8.2020.</p>
<p>Restituzione di somme indebitamente erogate (art. 150)</p>	<p>L'art. 10 co. 1 lett. d-bis del TUIR viene integrato con l'introduzione del co. 2-bis, il quale prevede che, se le somme restituite al soggetto che le ha erogate sono state assoggettate a ritenuta, la restituzione al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta, senza applicazione dell'onere deducibile.</p> <p>Specularmente, viene previsto che al sostituto d'imposta al quale siano state restituite somme al netto della ritenuta, sia attribuito un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute che può essere utilizzato senza limite di importo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.</p>
<p>Sanzioni accessorie per commercianti e professionisti (art. 151)</p>	<p>Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività o l'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese (art. 12 co. 2-2-quater del DLgs. 471/97).</p> <p>Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad albi od ordini professionali, in cui si prevede la sanzione accessoria della sospensione dall'albo/ordine.</p> <p>L'atto di contestazione della sanzione va notificato a pena di decadenza entro 6 mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.</p> <p>Dall'8.3.2020 al 31.1.2021 è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l'esecuzione della sanzione accessoria stessa.</p> <p>Tale sospensione, però, non opera se una qualsiasi delle violazioni è stata commessa dopo il 19.5.2020.</p>
<p>Sospensione dei pignoramenti (art. 152)</p>	<p>Dal 19.5.2020 a 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31.8.2020, se hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo restano nella disponibilità del debitore esecutato anche se già assegnate con ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale beneficio non viene riconosciuto per le somme accantonate dal terzo prima del 19.5.2020 e, quindi, restano nella disponibilità dell'Agente per la Riscossione.
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni - Sospensione (art. 153)	Per effetto dell'art. 48- <i>bis</i> del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi. Dall'8.3.2020 al 31.8.2020 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento.
Cartelle di pagamento e altri atti - Sospensione pagamenti (art. 154)	Le cartelle di pagamento che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagate entro il 30.9.2020 (prima il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020). Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme. Lo stesso vale per gli atti di accertamento doganali e per gli accertamenti esecutivi in tema di tributi locali, nonché per gli avvisi di addebito INPS <i>ex art.</i> 30 del DL 78/2010. Anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 dovrebbero essere soggette alla proroga, dovendo quindi essere pagate entro il 30.9.2020.
Accertamenti esecutivi - Sospensione pagamenti (art. 154)	Gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagati entro il 30.9.2020 (nella versione originaria dell'art. 68 del DL 18/2020, il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020). Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme. L'Agenzia delle Entrate (20.3.2020 n. 5) ha specificato che la disposizione, benché introdotta con norma di legge, in sostanza non si applica, operando la sola sospensione del termine per il ricorso, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (resta da verificare se ciò verrà confermato con riferimento al DL 34/2020).
Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 154)	I piani di dilazione in essere all'8.3.2020, e quelli richiesti sino al 31.8.2020, decadono con il mancato pagamento non di 5 rate, ma di dieci, anche non consecutive.
Rottamazione dei ruoli e saldo/stralcio - Sospensione (art. 154)	Relativamente alla rottamazione dei ruoli (artt. 3 e 5 del DL 119/2018) e al saldo e stralcio degli omessi versamenti, tutte le rate in scadenza nel 2020 possono essere pagate entro il 10.12.2020. Il pagamento delle rate deve avvenire entro la data indicata senza possibilità di dilazioni, e non si applica la tolleranza dei 5 giorni.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Inoltre, per le rottamazioni decadute in ragione di inadempimenti verificatisi sino al 31.12.2019, ferma restando la decadenza è possibile chiedere la dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.
Riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156)	Al fine di accelerare l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2019 (cioè quello relativo all'IRPEF del periodo d'imposta 2018, derivante dai modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), viene previsto che: <ul style="list-style-type: none"> • l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi, entro il 31.7.2020, senza tenere conto delle dichiarazioni tardive e integrative; • le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31.10.2020.
Atti impositivi - Proroga dei termini di decadenza (art. 157)	Tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 possono essere notificati sino al 31.12.2021, sempre che l'emissione avvenga entro il 31.12.2020. Ciò vale per qualsiasi ente impositore, non solo per l'Agenzia delle Entrate. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> • se i termini per recuperare le agevolazioni prima casa decadono a luglio 2020, il termine slitta al 31.12.2021; • il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d'imposta 2015), in scadenza al 31.12.2020, slitta al 31.12.2021. Non vengono prorogati i termini per gli atti che scadono dall'1.1.2021, ad esempio il 31.12.2021.
Avvisi bonari - Sospensione (art. 157)	Non si procede all'emissione e alla notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020. L'emissione avverrà dall'1.1.2021, e da tale data alla notifica non si applicano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Cartelle di pagamento - Proroga dei termini di decadenza (art. 157)	In coerenza con la posticipazione dell'emissione degli avvisi bonari, viene prorogato il termine decadenziale, di cui all'art. 25 del DPR 602/73, per la notifica della cartella di pagamento. Precisamente: <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022; • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).

Norma di riferimento	Sintesi
Termini per il ricorso - Cumulo tra istanza di adesione e sospensione straordinaria (art. 158)	<p>La domanda di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.</p> <p>Il periodo di sospensione indicato si cumula con la sospensione (di 64 giorni) dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all'11.5.2020.</p>
Ampliamento dell'utilizzo del modello 730 "senza sostituto" (art. 159)	<p>Per evitare difficoltà nell'effettuazione dei conguagli, a causa dell'emergenza sanitaria e del livello di gravità della situazione economica, il modello 730/2020, relativo al periodo d'imposta 2019, può essere presentato con la modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p> <p>Con tale modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dal modello 730/2020 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente con il modello F24, entro i termini previsti per il versamento dei saldi e degli acconti derivanti dal modello REDDITI PF 2020; • se, invece, dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Proroga del termine per la regolarizzazione in Catasto dei fabbricati rurali siti nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)	<p>È prorogato al 31.12.2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non hanno dichiarato al Catasto edilizio urbano, ex art. 13 co. 14-<i>quater</i> del DL 201/2011, i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 2.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e dal sisma del 18.1.2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DM 2.1.98 n. 28.</p> <p>I titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto terreni, quindi, hanno tempo fino al 31.12.2021 per completare le procedure per la loro iscrizione al Catasto fabbricati, regolarizzando spontaneamente la loro posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)	<p>Per i soggetti titolari del conto di debito che si trovano nelle condizioni previste, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra l'1.5.2020 e il 31.7.2020 sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)	<p>Ai fini della rateizzazione del debito di accisa da parte del titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica debbano essere documentate e riscontrabili; • il pagamento dell'accisa dovuta possa avvenire in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno.
Proroga dei versamenti in materia di tabacchi (art. 163)	<p>I soggetti obbligati al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli artt. 39-<i>bis</i>, 39-<i>ter</i> e 39-<i>terdecies</i> del DLgs. 504/95 (es. prodotti da fumo e tabacchi da inalazione senza combustione);

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli artt. 62-<i>quater</i> e 62-<i>quinquies</i> del DLgs. 504/95 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo e prodotti accessori ai tabacchi da fumo), sono autorizzati a versare entro il 31.10.2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (art. 165 - 167)	Nei 6 mesi ³⁸ successivi all'entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020), il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, sulla base della valutazione caso per caso, da parte dell'Autorità competente ³⁹ , a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea. Entro 6 mesi ⁴⁰ dall'entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020), il Ministro dell'Economia e delle Finanze può altresì rilasciare, fermi restando i limiti di cui sopra, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche aventi sede legale in Italia a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea. Per la copertura della garanzia qui illustrata, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Banche in liquidazione coatta amministrativa - Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta (art. 168 - 172)	Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, diverse dalle banche di credito cooperativo, è autorizzato, previa decisione positiva dell'UE in tema di compatibilità con la disciplina degli Aiuti di Stato, il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro: <ul style="list-style-type: none"> trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima; trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

³⁸ Il termine di 6 mesi può essere esteso fino a un massimo di ulteriori 6 mesi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, previa approvazione da parte della Commissione europea.

³⁹ Con tale termine si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15.10.2013

⁴⁰ Il termine di 6 mesi può essere esteso fino a un massimo di ulteriori 6 mesi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, previa approvazione da parte della Commissione europea.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • concessione all'acquirente di garanzie su componenti del compendio ceduto; • erogazione all'acquirente di contributi nella misura in cui le precedenti forme di sostegno pubblico non siano sufficienti. <p>Aspetti fiscali</p> <p>Le suddette cessioni si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA; le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.</p> <p>I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.</p> <p>Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi, sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.</p>
Credito d'imposta per vacanze (art. 176)	<p>Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e B&B.</p> <p>Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; • 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; • 150,00 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Il credito viene utilizzato all'80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.</p> <p>Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.</p>
Abolizione prima rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari e altri immobili del settore turistico (art. 177)	<p>Sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <p>Per i sopraelencati immobili, quindi, non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.</p>
Fondo turismo (art. 178)	<p>È istituito un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Gestore della struttura ricettiva responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno (art. 180)	Il gestore della struttura ricettiva è responsabile: <ul style="list-style-type: none"> • del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; • degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; • della presentazione della dichiarazione.
Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio (art. 181)	Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall'1.5.2020 al 31.10.2020. Dall'1.5.2020 al 31.10.2020, non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.
Ulteriori misure a sostegno del settore turistico (art. 182)	È istituito un fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei <i>tour operator</i> . In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto.
Misure a sostegno del settore culturale (art. 183 - 185)	Sono previsti fondi a sostegno: <ul style="list-style-type: none"> • delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; • degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (decorso il periodo di 9 mesi in cui è possibile accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse in parola ad integrazione del reddito dei dipendenti); • della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale; • di artisti, interpreti ed esecutori. <p><i>Voucher per biglietti non utilizzati</i></p> Gli acquirenti di titoli di accesso non utilizzati per spettacoli di qualsiasi natura possono ottenere, anche tramite i canali di vendita, un <i>voucher</i> di pari importo da utilizzare nei 18 mesi successivi.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 - Ulteriore incremento (art. 186)	Per il 2020, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è aumentato dal 30% al 50% del valore degli investimenti complessivamente effettuati nel 2020, nel rispetto del tetto massimo di spesa per l'anno 2020 pari a 60 milioni di euro (art. 57- <i>bis</i> co. 1- <i>ter</i> del DL 50/2017, introdotto dall'art. 98 del DL 18/2020 convertito).

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)</p>	<p>Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p>
<p>Credito d'imposta per acquisto carta giornali (art. 188)</p>	<p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Bonus <i>una tantum</i> edicole (art. 189)</p>	<p>Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a 500,00 euro.</p>
<p>Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)</p>	<p>Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Contribuzione figurativa per i giornalisti ammessi alla Cassa integrazione in deroga (art. 193)</p>	<p>Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 a carico dell'INPS di cui all'art. 22 del DL 18/2020, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante⁴¹ è accreditata presso il medesimo INPGI.</p> <p>A tal fine, l'INPS trasmetterà su base mensile all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga e, entro il mese successivo, l'INPGI presenterà all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.</p>
<p>Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale (art. 215)</p>	<p>Le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono all'emissione di un <i>voucher</i> o al prolungamento della durata dell'abbonamento nei confronti dei titolari di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati e in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza COVID-19.</p>

⁴¹ Per i lavoratori che accedono alla CIG in deroga con causale COVID-19, l'art. 22 co. 1 del DL 18/2020 riconosce infatti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Disposizioni in materia di impianti sportivi (art. 216)</p>	<p><i>Sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo</i></p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 95 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dei canoni di locazione o di concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali è sospeso dal 17.3.2020 al 30.6.2020; • il pagamento dei canoni sospesi potrà avvenire, in un'unica soluzione entro il 31.7.2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo, da corrispondere dal mese di luglio 2020. <p><i>Revisione dei rapporti relativi ad impianti sportivi pubblici</i></p> <p>I concessionari di impianti sportivi pubblici⁴² possono richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31.7.2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite.</p> <p><i>Squilibrio contrattuale</i></p> <p>Viene previsto che la sospensione delle attività sportive⁴³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sempre valutata, ex artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, impianti sportivi di proprietà di soggetti privati; • configuri la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c. in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine, impianti sportivi di ogni tipo. <p><i>Voucher per il rimborso dell'abbonamento</i></p> <p>A seguito di istanza (da presentare entro 30 giorni dal 19.5.2020), da parte dei soggetti acquirenti degli abbonamenti, il gestore dell'impianto sportivo, può rilasciare (entro 30 giorni dall'istanza), in alternativa al rimborso un <i>voucher</i> di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.</p>
<p align="center">Sospensione del decorso del termine per la presentazione della querela (art. 221)</p>	<p>Tra le misure volte a contenere gli effetti del COVID 19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, previste dall'art. 83 del DL 18/2020 (e sue successive modificazioni), viene inserita la sospensione del decorso del termine per la presentazione della querela sancito dall'art. 124 c.p. – 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato – per il periodo compreso tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020.</p>

⁴² Comunque sia denominato il rapporto di concessione intercorrente tra le parti.

⁴³ Disposta con i DPCM attuativi del DL 23.2.2020 n. 6 (conv. L. 5.3.2020 n. 13) e del DL 25.3.2020 n. 19.

Norma di riferimento	Sintesi
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi (art. 222)	È istituito il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224)	<p>Per garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, è prevista, tra le altre misure, la rinegoziabilità dei mutui e degli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere all'1.3.2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse.</p> <p>Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.</p> <p>La previsione sostituisce il co. 4-<i>sexies</i> dell'art. 78 del DL 18/2020.</p>
Sostegno alle zone economiche ambientali (art. 227)	<p>È riconosciuto un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, attive alla data del 31.12.2019 e che hanno subito un calo del fatturato in conseguenza dell'emergenza COVID-19.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto nel rispetto della normativa sugli aiuti "de minimis".</p>
Misure per incentivare la mobilità sostenibile - Buono mobilità (art. 229)	<p>Vengono apportate rilevanti modifiche all'art. 2 del DL 14.10.2019 n. 111⁴⁴, che aveva introdotto⁴⁵ alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.</p> <p>Buono mobilità</p> <p>Viene prevista la possibilità di usufruire⁴⁶, anche cumulativamente, delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 4.5.2020 al 31.12.2020, un "buono mobilità"⁴⁷ per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500,00 euro; • un "buono mobilità"⁴⁸ a seguito della rottamazione di mezzi (dal 1.1.2021 al 31.12.2021) da utilizzare per il successivo riacquisto entro 3 anni di biciclette o di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità

⁴⁴ Conv. dalla L. 12.12.2019 n. 141.

⁴⁵ Con decorrenza dal 14.12.2019, ma l'attuazione delle misure era subordinata ad un decreto attuativo non ancora approvato.

⁴⁶ A valere sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità", istituito dall'art. 2 co. 1 del DL 111/2019.

⁴⁷ Spetta ai soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Decreto attuativo</p> <p>Le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici di cui sopra, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 244)</p>	<p>Per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno, viene prevista una maggiorazione dell'aliquota ordinaria del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 200 della L. 160/2019, come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 12% al 25% per le grandi imprese; • dal 12% al 35% per le medie imprese; • dal 12% al 45% per le piccole imprese.
<p>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" (art. 245)</p>	<p>I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud" (art. 1 del DL 91/2017) possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; • 10.000,00 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000,00 euro per ogni impresa.
<p>Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 246)</p>	<p>Sono concessi contributi, in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili, volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione.</p> <p>Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'art. 5 co. 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del DLgs. 3.7.2017 n. 117.</p>
<p>Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 264)</p>	<p>Rimozione degli ostacoli di carattere burocratico</p> <p>Sono introdotte disposizioni, con efficacia dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2020, volte a garantire la semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e le imprese. Si stabilisce, tra l'altro, che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici da parte di Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti di legge soggettivi ed oggettivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (DLgs. 6.9.2011 n. 159); la revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.</p>

⁴⁸ Spetta ai soggetti residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 10.7.2014 n. 2014/2147 o 28.5.2015 n. 2015/2043 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><i>Divieto di richiedere documenti già in possesso della P.A.</i></p> <p>Si introducono altresì disposizioni di attuazione ai principi che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, stabilendo, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, anche successivamente all'erogazione dei benefici; • la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni; • la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per dichiarazione mendace è aumentata da un terzo alla metà; • nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione; • è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.